

Parti nella causa principale

Ricorrente: Advocaten voor de Wereld VZW

Convenuto: Leden van de Ministerraad

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbitragehof — Interpretazione della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Compatibilità con l'art. 34, n. 2, lett. b), UE — Soppressione del requisito della doppia incriminazione per le infrazioni enumerate all'art. 2, n. 2, della decisione — Compatibilità con l'art. 6, n. 2, UE

Dispositivo

Dall'esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 271 del 29.10.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 — SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-328/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione — Principio del ne bis in idem)

(2007/C 140/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SGL Carbon AG (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e F. Wiemer)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, M. Schneider, W. Mölls e H. Gading, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 15 giugno 2005, cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon Co.Ltd e a./Commis-

sione, con la quale il Tribunale ha respinto in parte il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002)5083, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE — Intesa concernente il mercato delle grafiti speciali

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La SGL Carbon AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 281 del 12.11.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 3 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Color Drack GmbH/Lexx International Vertriebs GmbH

(Causa C-386/05) ⁽¹⁾

(Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino — Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta — Vendita di beni mobili — Beni consegnati in più luoghi di un unico Stato membro)

(2007/C 140/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Color Drack GmbH

Convenuto: Lexx International Vertriebs GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Competenze speciali — Luogo in cui, in base al contratto di compravendita, le merci sono state consegnate — Molteplicità dei luoghi di consegna

Dispositivo

L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione è applicabile in caso di pluralità di luoghi di consegna in un unico Stato membro. In ipotesi del genere il giudice competente a conoscere di tutte le domande fondate sul contratto di compravendita di beni è quello nel cui circondario si trova il luogo della consegna principale, la quale dovrà essere determinata in ragione di criteri economici. In mancanza di elementi decisivi per stabilire il luogo della consegna principale, l'attore può citare convenuto dinanzi al giudice del luogo di consegna di sua scelta.

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-391/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/4/CE —
Libertà di accesso all'informazione — Informazione ambien-
tale — Mancata trasposizione nel termine prescritto)**

(2007/C 140/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Lawunmi e U. Wölker, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentante: D. O'Hagan, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine impartito delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26)

Dispositivo

1) Non avendo adottato nel termine impartito le disposizioni legislative, amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-407/06) ⁽¹⁾

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE —
Protezione dei lavoratori — Pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose — Mancato rece-
pimento entro il termine prescritto)**

(2007/C 140/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e J. Hottiaux, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006.